



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 2159 DEL 03/07/2026

SETTORE: Gestione Viabilità
SERVIZIO: Gestione del demanio stradale provinciale

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.2/2026

OGGETTO: S.P. N. 40 “URBE – VARA – PASSO DEL FAIALLO” - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO VEICOLARE IN COMUNE DI URBE DAL KM. 6+780 AL KM. 8+900 CIRCA A TRATTI SALTUARI PER LAVORI DI ASFALTATURA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O IL SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38 e 39 del citato D.Lgs. n. 285/1992;
- gli articoli da 30 a 43 e 116, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m. e i.;
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTI:

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 253 del 31/10/2025 con cui è stato conferito l’incarico del Settore Gestione Viabilità all’Ing. Danilo Burastero a far data dal 01/11/2025;

PREMESSO:

che questa Provincia ha appaltato *i lavori di manutenzione straordinaria e delle opere accessorie delle strade provinciali nei comuni di Stella, Sassello ed Urbe facenti parte del comprensorio del Beigua -annualità 2026*, che interessano, tra le altre, la S.P. n. 40 “Urbe –

Vara – Passo del Faiallo” in Comune di Urbe dal km. 6+780 al km. 8+900 circa a tratti saltuari;

VALUTATO che si rende, per il tratto sopra indicato, per motivi di sicurezza, disporre le seguenti limitazioni temporanee alla circolazione stradale:

- l'istituzione del divieto temporaneo di transito veicolare sul tratto stradale indicato e precisamente dal km. 6+780 al km. 8+900 circa nelle giornate dal 07 luglio al 09 luglio 2026 nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 15:00;

DATO ATTO che che l'Impresa appaltatrice è la Ditta EULA & BESSONE SRL con sede in: Largo Annunziata, 21 12089 Villanova Mondovi' (Cn) C.F./P.IVA 03141690044, mentre l'Impresa subappaltatrice, esecutrice delle lavorazioni è la ditta ICOSE S.p.A. Regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo (Cn) ed il referente è individuato nell'Ing. Fausto Gonella n. cell. [OMISSIS...]

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1) per le motivazioni sopra espresse, la sospensione temporanea della circolazione stradale sulla S.P. n. 40 “Urbe – Vara – Passo del Faiallo” in Comune di Urbe dal km. 6+780 al km. 8+900 circa a tratti saltuari

dal 07 luglio al 09 luglio 2026 nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

2) È fatto salvo, per tutta la durata della presente ordinanza, il transito dei veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL), dei mezzi di soccorso e dei veicoli in uso alle Forze di Polizia e agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, nonché dei veicoli impiegati in servizi di emergenza, nell'espletamento dei rispettivi compiti d'istituto."

DISPONE, che l'Impresa esecutrice dei lavori:

1. apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;

2. rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente;

DISPONE, altresì

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:

- l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. Del 10.7.2002;

- la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona, per quindici

giorni consecutivi;

2. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al Comando territoriale dei Vigili del Fuoco, alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, a "Emergenze sanitarie 118", alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati;

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è la Dott.ssa Antonella Basciani;

2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;

3. che contro il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente
Canepa Alessio